



Notaio Avv.
GIUSEPPE GORLANI

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Dello (BS), via Roma n. 157
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaigdpa.it

Repertorio N. 5952

Raccolta N. 4224

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre.

(29.12.2020)

alle ore diciassette e quattro minuti.

In Dello (BS), via Roma n. 157.

Avanti a me Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società unipersonale:

- "**QUINZANO SERVIZI S.R.L.**", con sede in Quinzano d'Oglio, Viale Gandini N. 48, Codice Fiscale 02793570983, Partita I.V.A. 02793570983, capitale Euro 75.000,00 (settantacinquemila), interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 02793570983 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 478894;

avente durata al 31 dicembre 2050;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
- 2) Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri;
- 3) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Amministratore unico della predetta società, il signor:

- **MANENTI MARCO**, nato a Manerbio (BS) il 27 marzo 1985, residente in Bagnolo Mella (BS), via XXVI aprile n. 5/F, Codice Fiscale: MNN MRC 85C27 E884F.

Il costituito, cittadino italiano, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Amministratore Unico, il quale,

CONSTATATO

- che in questa sede è presente, in proprio, l'intero capitale sociale, portato dal socio unico COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO, con sede in Quinzano d'Oglio (BS), viale Gandini n. 48, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale in questo atto rappresentato dal sindaco signor OLIVARI LORENZO, nato a Brescia il 5 ottobre 1981, autorizzato in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30 novembre 2020, che in copia conforme all'originale si allega al pre-

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 30/12/2020

N. 60108

SERIE 1T

€ 356,00

sente atto sotto la lettera "A";

- che è presente esso Amministratore Unico e che pertanto è presente l'intero organo amministrativo;
- che non è stato nominato l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 c.c.;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed apre la discussione.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola l'Amministratore unico, signor MANENTI MARCO, il quale espone le ragioni che suggeriscono di sciogliere anticipatamente la società, dichiarandosi disposto ad assumere le funzioni di liquidatore unico e dà atto:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale che in copia conforme si trova allegata al presente atto sotto la lettera "A", è stato dato mandato al sindaco del COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO affinché attivasse le procedure per addivenire allo scioglimento della società, sua messa in liquidazione e nomina del liquidatore;
- che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000.

Dopo breve discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società QUINZANO SERVIZI S.R.L. unipersonale

udita

la proposta dell'Amministratore Unico,

DELIBERA

- 1) di sciogliere anticipatamente la società con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;
- 2) di nominare un liquidatore unico nella persona del signor: MANENTI MARCO;
- 3) di conferire al nominato liquidatore unico tutti i poteri previsti dal primo comma dell'art. 2489 del codice civile, in essi inclusi tutti i poteri per la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, nonché il potere di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;
- 4) di dare atto che a partire dalla data di effetto delle presenti deliberazioni nella documentazione della società alla denominazione sociale dovrà essere aggiunta la dicitura

"in liquidazione".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

Il signor MANENTI MARCO nell'accettare la carica conferitagli, dichiara di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge e delega a me notaio l'espletamento delle pratiche telematiche necessarie per l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciassette e dieci minuti.


L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di un foglio scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due pagine complete e su parte della terza, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e diciotto minuti.

FIRMATO:

MARCO MANENTI

GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

ALLEGATO " A "
all'atto n. **4224**
della raccolta

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 14

DEL 30/11/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 e a seguire considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione presso la sede del Comune, in videoconferenza, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 8989 del 08/10/2020 ad oggetto "Modalità di funzionamento della Giunta/ Consiglio Comunale", con l'intervento dei signori:


1) Sindaco	OLIVARI LORENZO	Presente
2) Vice Sindaco	BERTUZZI FEDERICO	Presente
3) Consigliere	BORIO ALBERTO	Presente
4) Consigliere	BRUNELLI ALESSANDRA	Presente
5) Consigliere	BRUNELLI MARINELLA	Presente
6) Consigliere	CORNETTI ALESSANDRA	Presente
7) Consigliere	CARMINATI JESSICA	Presente
8) Consigliere	CONTRATTI PIERMARTINO	Presente
9) Consigliere	BERTONI CAMILLA	Presente
10) Consigliere	PEROTTI ADRIANO	Presente
11) Consigliere	CESARI CLAUDIA	Presente
12) Consigliere	CHITTO' FRANCO	Presente
13) Consigliere	CRUBER PIETRO	Presente

Presenti: **13** Assenti: **0**

Presiede il Sig. OLIVARI LORENZO

Partecipa all'adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il Segretario Comunale: dr. SICILIANO DOMENICO, che provvede alla redazione del presente verbale.

6
1000






COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

La presenza dei Consiglieri comunali, la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario Comunale, è avvenuta con videochiamata, in collegamento con gli altri componenti del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.





COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* e s.m.i. prevede:

- al comma 1 che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” e che al ricorrere delle condizioni indicate alle lettere da a) a g) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- al comma 2 che il piano di razionalizzazione sia accompagnato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione della misura scelta dall'amministrazione. In particolare l'art. 20, c.2, lettera d) prevede che la misura scelta debba essere quella della razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, allorquando la società partecipata direttamente o indirettamente dall'ente non abbia raggiunto nel triennio precedente un fatturato minimo annuo e, precisamente:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio era indicato in almeno 500.000 euro annui, in base alla disciplina transitoria introdotta dal comma 12 *quinquies* dell'art. 26 D. Lgs. n°175/2016, che ha ridotto a 500.000,00 € la soglia da verificare in sede di prima applicazione del suddetto criterio;
- per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è di almeno un milione di euro;

Precisato che:

- il Legislatore delegato ha introdotto uno strumento straordinario per la revisione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, disciplinato dall'art. 24 del D. Lgs. Citato;





COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

- tale strumento postula l'alienazione oppure l'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20, allorché la partecipazione, detenuta direttamente o indirettamente dall'amministrazione, non sia riconducibile ad alcuna delle categorie di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 4, ovvero quando non soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo o che ricada in una delle ipotesi delineate dal comma 2 dell'art. 20;

Ai sensi del citato art. 24, comma 1, entro il termine ivi fissato del 30/09/2017 l'amministrazione comunale di Quinzano d'Oglio, con delibera di C.C. n°36 del 27/09/2017, ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto;


Segnatamente alla partecipazione diretta nella società Quinzano Servizi S.r.l. il Comune di Quinzano d'Oglio ha rilevato la carenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), che postula, *rationae temporis*, l'avvenuto conseguimento di un fatturato medio di 500.000,00 € nel precedente triennio di riferimento;

Nonostante l'avvenuta presa d'atto della carenza del requisito, l'ente locale ha ritenuto di non dover procedere all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 citato, confidando su una generica previsione di incremento del fatturato della Quinzano Servizi S.r.l. mediante l'affidamento, alla stessa, della gestione del servizio della "...nuova farmacia comunale....", mai avvenuto;

Nel medesimo provvedimento in riferimento all'altra partecipazione diretta in **Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.** -- di cui il Comune di Quinzano d'Oglio detiene una quota pari all'1,08%, e che ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l. e, di conseguenza, non è più operativa nel sistema idrico integrato, l'ente ha deliberato di voler procedere all'alienazione della propria quota di partecipazione oppure di recedere dalla stessa.

Infine, relativamente alle partecipazioni indirette:

- in **CO.FRA. S.R.L.**, di cui la Società Quinzano Servizi Srl detiene il 49% di CO.FRA S.R.L., nell'allegato A della deliberazione di C.C. n°36 del 27/09/2017 l'ente ha dichiarato che la società non rientra nei parametri previsti dal D.Lgs 175/2016 e, in particolare, non ha potuto avviare l'attività per il mancato reperimento del finanziamento necessario per la costruzione dell'impianto di





COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

energia elettrica, conseguentemente non ha prodotto alcun ricavo; per tale motivo il Comune ne disponeva la dismissione;


- in **Q1 S.R.L.**, di cui la Società Quinzano Servizi Srl detiene il 33,33% l'amministrazione comunale ha dichiarato che *"la società non ha prodotto ricavi sufficienti per rispettare i parametri introdotti dal D.Lgs 175/2016, né si prevede possa arrivare a conseguirli nel prossimo futuro con ragionevole certezza. Si propone la vendita di tutte le quote possedute indirettamente dal Comune, mediante offerta pubblica di vendita. Qualora la vendita non si realizzasse, si chiederà ai soci di maggioranza la messa in liquidazione della società; qualora non si procedesse alla liquidazione, in attuazione del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, il socio pubblico eserciterà il recesso"*. Nel medesimo allegato si dichiarava che la società non possedeva il requisito del fatturato minimo nel triennio precedente: per tale motivo ne veniva disposta la dismissione;

Richiamate integralmente le deliberazioni di C.C. n°69 del 20/12/2018 di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2018 e la deliberazione n°2 del 27/12/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2019, nelle quali l'ente locale ha precisato che tra le partecipazioni indirette rientravano pure le seguenti:

- in **Acque Bresciane Srl**: partecipazione indiretta per il tramite di Acque Ovest Bresciane ex AOB2 detiene lo 0,85%;
- in **Depurazioni Benacensi S.C.R.L.**: partecipazione indiretta per il tramite di Acque Ovest Bresciane ex AOB2, detiene lo 0,43%;

Considerato che le due delibere sopracitate, con riferimento a tutte le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente, sono fondate sulle stesse deduzioni addotte a sostegno della delibera consiliare n° 36/2017 di revisione straordinaria.

In particolare per la partecipazione diretta nella Società Quinzano Servizi Srl e per le partecipazioni indirette in Co.Fra S.R.L.: e Q1 S.R.L. : dava atto della **persistente carenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) D. Lgs n°175/2016**, così come già rilevato nella delibera consiliare n°36/2017 di revisione





COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

straordinaria; mentre per la partecipazione diretta in Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., **confermava la dismissione;**

Tali deliberazioni tuttavia non sono state corredate della relazione tecnica prevista dall'art. 20, c.2 del T.U.S.P.;

Con deliberazione n. 39/2020, adottata in data 14/09/2020, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, segnatamente alla partecipazione diretta in Quinzano Servizi Srl ha dato indirizzo per l'adozione di misure di razionalizzazione della società, ivi compresa la soppressione mediante messa in liquidazione, alla luce della carenza del requisito del fatturato medio;

Con la deliberazione n° 138 del 14/10/2020 la Corte dei Conti, Sezione di controllo ha rilevato – in capo alla Quinzano Servizi S.r.l. – l'avvenuta **violazione dell'art. 20, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n°175/2016.**

Nella propria deliberazione la Corte ha introdotto un paragrafo dedicato alla *Valutazione della Sezione in relazione alla Quinzano Servizi s.r.l., ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i*


Orbene l'Autorità Contabile ha conferito rilievo al mancato raggiungimento del fatturato medio nel triennio di riferimento, pari ad € 467.099,04.

La Corte espressamente ha osservato che **al fine del rispetto del limite minimo del fatturato non ha potuto incidere il progetto di attivazione e gestione della farmacia comunale, che aveva motivato il mantenimento della società sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica.**

Per tutto quanto sopra esposto, la Sezione di Controllo ha posto in risalto la perdurante violazione dell'art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate, **invitando il Comune di Quinzano d'Oglio, nella qualità di socio unico, ad attivarsi al fine di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento di tale criticità.**

Rilevata la persistenza della mancanza del requisito del fatturato di cui all'art. 20, c.2 lett d) per la partecipata diretta Quinzano Servizi Srl e per le partecipate indirette Co.Fra S.R.L e Q1 S.R.L, come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con riferimento alla compilazione del sopracitato allegato A si precisa quanto segue:





COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

- in data 27/10/2020 con prot. 9612 la Società Quinzano Servizi Srl ha trasmesso all'ente il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e che lo stesso non è ancora stato approvato dal socio;
- della società Co.Fra. S.r.l. non ci sono i bilanci presso il Registro delle Imprese di Brescia, inoltre nel bilancio della società Quinzano Servizi Srl di cui al prot. n. 9612 del 27/10/2020 viene espressamente riferito che il socio Quinzano Servizi non dispone di informazioni della società Co.Fra. S.r.l e che il termine finale statutario della medesima società è fissato al 31/12/2020;
- della società Q1 il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 è stato approvato nell'assemblea dei soci del 30/04/2020;
- della società Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l., in liquidazione dal 09/02/2019, il bilancio 2019 è stato approvato dall'assemblea dei soci del 10/06/2020;


Considerato che per le ragioni sopra esposte è volontà dell'organo consiliare deliberare le seguenti misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett d) del T.U.S.P;

Quinzano Servizi Srl - partecipata direttamente nella misura del 100%: **soppressione della Società, anche mediante messa in liquidazione della società stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lettera d), e degli artt. 4,5, 24 del D. Lgs n°175/2016;**

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. -- partecipata direttamente nella misura del 1,08%: già in **liquidazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lettera d);**

Co.Fra S.R.L - partecipata indirettamente per il tramite della società Quinzano Servizi Srl nella misura del 49%: **alla luce della scadenza del termine di durata societario del 31/12/2020, si procederà alla cancellazione della società stessa dal registro imprese;**

Q1 S.R.L - partecipata indirettamente per il tramite della società Quinzano Servizi Srl nella misura del 33%: ai **sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5. D. Lgs. n°175/2016, pertanto, verrà esercitato il**





COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

diritto di recesso dal socio, che sarà disciplinato dall'art. 2437 quater c.c. secondo i criteri liquidativi di cui all'art. 2437 ter c.c.;

Vista la relazione tecnica, allegata parte integrante alla presente deliberazione, i cui sono indicate ai sensi dell'art. 20, c. 2 del T.U.S.P. le modalità e i tempi di attuazione;

Visto il parere del Revisore dei Conti n. 25 del 26/11/2020 ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, d del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Segretario Comunale e dal Responsabile di Servizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udite le dichiarazioni di voto:

- Capogruppo Perotti Adriano (gruppo Quinzano Paese): astensione
- Capogruppo Cruber Pietro (Nuova Civica per Quinzano): favorevole
- Capogruppo Bertuzzi Federico (gruppo Cambiamo Quinzano): favorevole


Il Consiglio con voti favorevoli n.10 (maggioranza e Consigliere Cruber Pietro del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n. 3 (Consiglieri Perotti Adriano, Chittò Franco e Cesari Claudia del gruppo Quinzano Paese), resi verbalmente dai n.13 Consiglieri presenti e n.10 votanti

DELIBERA

Con riferimento alle partecipazioni dirette ed indirette del Comune le seguenti misure di razionalizzazione:

Quinzano Servizi Srl - partecipata direttamente nella misura del 100%: **soppressione della Società, anche mediante messa in liquidazione della società stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lettera d), e degli artt. 4,5, 24 del D. Lgs n°175/2016;**

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. – partecipata direttamente nella misura del 1,08%: già in **liquidazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lettera d);** .





COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Co.Fra S.R.L. - partecipata indirettamente per il tramite della società Quinzano Servizi Srl nella misura del 49%: **alla luce della scadenza del termine di durata societario del 31/12/2020, si procederà alla cancellazione della società stessa dal registro imprese;**

QI S.R.L. - partecipata indirettamente per il tramite della società Quinzano Servizi Srl nella misura del 33%: **ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5. D. Lgs. n°175/2016, pertanto, verrà esercitato il diritto di recesso dal socio, che sarà disciplinato dall'art. 2437 quater c.c. secondo i criteri liquidativi di cui all'art. 2437 ter c.c.;**

Di approvare l'allegato A, nonché la relazione tecnica in cui sono indicate ai sensi dell'art. 20, c. 2 del T.U.S.P. le modalità e i tempi di attuazione, allegati parte integrante alla presente deliberazione,


Il piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche così redatto dovrà essere trasmesso alla Sezione di Controllo presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia e presso la struttura competente per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'osservanza del D. Lgs. n°175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia- sezione staccata di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71,

Dopodiché, ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di dar corso agli adempimenti di cui all'allegata relazione tecnica, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, il Consiglio con voti favorevoli n.10 (maggioranza e Consigliere Cruber Pietro del gruppo Nuova Civica Quinzano), contrari n.0, astenuti n. 3 (Consiglieri Perotti Adriano, Chittò Franco e Cesari Claudia del gruppo Quinzano Paese), resi verbalmente dai n.13 Consiglieri presenti e n.10 votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



RELAZIONE TECNICA

(art. 20 c. 2 D.Lgs 175/2016)


La presente relazione tecnica, parte integrante della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/11/2020, è volta a delineare tempi e modalità dell'attuazione del piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal Comune di Quinzano d'Oglio, così come disposto dall'art. 20, c.2 del D.Lgs 175/2016.

Ai fini di una chiara esposizione si è scelto di suddividere il documento in tre paragrafi:

1. Introduzione

Partecipazioni societarie

L'impianto legislativo di riferimento



2. Partecipazioni dirette

Quinzano Servizi Srl

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.

3. Partecipazioni indirette

CO.FRA. S.R.L.

Q1 S.R.L.

1. Introduzione

Partecipazioni societarie

Il Comune attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

Dirette

1. Società Quinzano Servizi srl- Partecipazione diretta quale socio unico
2. Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. - Partecipazione diretta al 1,08%

Indirette

3. CO.FRA. S.R.L.: Partecipazione indiretta al 49% per il tramite di Quinzano Servizi Srl
4. Q1 S.R.L.: Partecipazione indiretta al 33,33% per il tramite di Quinzano Servizi Srl
5. Acque Bresciane Srl: partecipazione indiretta per il tramite di Acque Ovest Bresciane ex AOB2 detiene lo 0,85%;
6. Depurazioni Benacensi S.C.R.L.: partecipazione indiretta per il tramite di Acque Ovest Bresciane ex AOB2, detiene lo 0,43%;

L'impianto legislativo di riferimento

Al fine di agevolare l'individuazione dello strumento giuridico per l'applicazione delle eventuali misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, è utile osservare che le determinazioni dell'amministrazione pubblica, che eserciti una partecipazione in un soggetto societario – sia in forma diretta che indiretta -- sono adottate con provvedimenti di carattere autoritativo, ispirati dal paradigma normativo del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, introdotto dal D. Lgs. n°175/2016, oggetto di successive modifiche ed integrazioni legislative.

Questa è, dunque, la fonte normativa che deve essere adottata a sostegno motivazionale delle scelte dell'ente locale in ordine alle partecipazioni pubbliche possedute.

L'esecuzione dei relativi provvedimenti amministrativi avverrà con successive iniziative e/o azioni, anche di carattere giudiziario se del caso, regolate dal codice civile.

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE

Quinzano Servizi Srl

Il Comune è socio unico della Società Quinzano servizi Srl.

La società è stata costituita il 20 luglio 2006 con atto unilaterale rogato dal Notaio Iannasso di Brescia (rep. N. 19158/1261 del 20/06/2006).

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

Il Legislatore delegato ha introdotto uno strumento straordinario per la revisione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, disciplinato dall'art. 24 del D. Lgs. citato.

Esso postula l'alienazione oppure l'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 allorché la partecipazione, detenuta direttamente o indirettamente dall'amministrazione, non sia riconducibile ad alcuna delle categorie di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 4, ovvero quando non soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo o che ricada in una delle ipotesi delineate dal comma 2 dell'art. 20.

Ai sensi del citato art. 24, comma 1, entro il termine ivi fissato del 30/09/2017 l'amministrazione comunale di Quinzano d'Oglio, con delibera di **C.C. n°36 del 27/09/2017**, ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto¹.

Segnatamente alla partecipazione diretta alla società Quinzano Servizi S.r.l. il Comune di Quinzano d'Oglio ha rilevato la **carenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d)**, che postula l'avvenuto conseguimento di un fatturato medio di 500.000,00 € nel precedente triennio di riferimento.

La richiamata norma prevede un fatturato medio di un milione di euro quale requisito: la disciplina transitoria tuttavia, introdotta dal comma 12 *quinquies* dell'art. 26 D. Lgs. n°175/2016, riduce a 500.000,00 € la soglia da verificare in sede di prima applicazione del suddetto criterio: e sempre in sede di prima applicazione il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.²

Nonostante l'avvenuta presa d'atto della carenza del requisito, l'ente locale ha ritenuto di non doversi procedere all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 citato, confidando su una generica previsione di incremento del fatturato della Quinzano Servizi S.r.l. mediante l'affidamento, alla stessa, della gestione del servizio della "....nuova farmacia comunale...."³

A tal proposito è utile osservare quanto segue.

La scelta del Consiglio Comunale, operata in sede di revisione straordinaria della Quinzano Servizi S.r.l., non assolve agli obblighi di cui all'art. 24, comma 1, e dall'art. 20, comma 2, D. Lgs n°175/2016.

¹ La disposizione è introdotta dall'art. 15 del decreto legislativo 16/06/2017 n. 100, in G.U. 26/06/2017 n. 147, quindi alla data del 27 giugno 2017

² Cir. art. 26, comma 12 *quinquies*, D. Lgs. n°175/2016

³ Cir. pag. 8 dell'Allegato A alla delibera di C.C. n°36 del 27/09/2017

Il combinato disposto delle due norme impone che l'individuazione delle misure di razionalizzazione debbano essere caratterizzate da una specificata indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In applicazione del richiamato combinato disposto l'ente locale avrebbe dovuto indicare, nella relazione allegata alla delibera consiliare n°36/2017, le modalità con cui confidava di innalzare il fatturato medio mediante il paradigma dell'*in house providing* del servizio di gestione così inteso.

Siffatta modalità di affidamento dei servizi è disciplinata dall'art. 192 del Codice degli Appalti e del Contratti Pubblici.

La disposizione legislativa *de qua*, nel prevedere l'obbligo di motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini dell'affidamento *in house* di un servizio avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, muove dall'implicito presupposto della natura secondaria e residuale dell'affidamento in house ed impone che l'affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato sia specificamente motivato adducendo, tra l'altro, le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato.

Nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto *in house*, è dunque richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative⁴, da compiersi mediante un'analisi effettuata in concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili.⁵

Tutto quanto precede induce a ritenere che, ai fini del superamento della carezza del fatturato medio di 500.000,00 €, in sede di revisione straordinaria la scelta del Comune di Quinzano d'Oglio:

- segnatamente alle modalità di raggiungimento del requisito monetario, avrebbe dovuto prospettare già in tale sede una motivazione rafforzata, idonea a sorreggere – ai sensi dell'art. 192 D. Lgs n°50/2016 - la scelta strategica di affidamento del servizio di farmacia comunale *in house providing*. Tale motivazione avrebbe dovuto illustrare l'effettiva perseguibilità di tale scopo, riducendo i rischi di annullamento del relativo provvedimento da parte del Giudice Amministrativo, d'anziché al quale qualsiasi aspirante concessionario, proveniente dal libero mercato, avrebbe potuto incardinare il relativo giudizio di impugnazione;
- relativamente ai tempi di attuazione della misura, l'ente locale avrebbe dovuto redigere un adeguato *business plan*, caratterizzato da un orizzonte temporale di previsione che indicasse le reali possibilità di riequilibrio del fatturato medio rispetto al triennio di riferimento normativo.

L'assolvimento di tali obblighi, normativamente delineati, avrebbe garantito il rispetto di quanto predicato dall'art. 24 e dall'art. 20 in sede di revisione straordinaria della partecipata diretta.

Né andrà sottaciuto che, ad onta di quanto rappresentato dall'ente locale in sede di revisione straordinaria, non risulta l'avvenuta instaurazione del procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento *in house providing* del servizio di gestione della farmacia comunale alla società partecipata diretta, nonostante sia trascorso un lasso di tre anni di tempo e, nelle more – come si vedrà nel successivo paragrafo – l'amministrazione si sia limitata a ripetere pedissequamente tali affermazioni in sede di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni.

⁴ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, sentenza n. 2275

⁵ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, sentenza n. 6456

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Quanto esposto nel precedente paragrafo afferisce al momento di revisione *straordinario*, introdotto *una tantum* dal Legislatore delegato.

Quest'ultimo ha altresì dotato le amministrazioni pubbliche di uno strumento ordinario, dal quale nasce un obbligo a cadenza annuale,⁶ con cui procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le pubbliche amministrazioni detengono partecipazioni dirette o indirette: siffatta analisi è prodromica alla predisposizione, ricorrendone i presupposti⁷, di un piano di riassetto per la relativa razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione.

Il piano di riassetto *de quo* deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica che, anche in questo caso, deve indicare modalità e tempi di attuazione della misura scelta dall'amministrazione.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato nell'anno 2018

L'analisi della partecipazione diretta alla società Quinzano Servizi S.r.l. è stata effettuata con la delibera di C.C. n°69 del 20/12/2018 e con la successiva delibera n°2 del 27/12/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale.

Nell'allegato *A* alla delibera di C.C. n°69/2018 l'ente locale ha dato atto della **persistente carenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) D. Lgs n°175/2016**,⁸ così come già rilevato nella precedente delibera consiliare n°36/2017 di revisione straordinaria.

Ciononostante epperò l'amministrazione ha deciso di non adottare interventi di razionalizzazione: a sostegno di siffatta determinazione – nel riquadro del campo dedicato – viene evidenziato che *“...la società Quinzano Servizi s.r.l. svolge le gestione di servizi pubblici di interesse generale ed è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali...”*⁹

Siffatta scelta si palesa in contrasto con il più volte richiamato impianto normativo, per effetto del quale v'è l'obbligo di adottare una misura di razionalizzazione allorquando, come nel caso in esame, la partecipazione afferisca ad un soggetto societario che è privo di uno dei requisiti previsti dal paradigma legislativo.

E' altrettanto di rilievo il contenuto del riquadro presente alla pagina 34 dell'Allegato *A*, che risulta barrato, ma dal quale si evince la seguente espressione: *“la società sarà a breve affidataria del servizio di farmacia comunale, che si presume possa incrementare il requisito del fatturato medio entro i limiti previsti dalla norma”*.

Non v'è chi non veda l'identità di contenuto con l'affermazione, rivelatasi generica ed in ogni caso rimasta inattuata, sulla cui scorta l'ente locale aveva deciso di non adottare misure di razionalizzazione in sede di revisione straordinaria.

⁶ Entro il 31 dicembre di ogni anno – comma 3 dell'art. 20 D. lgs. n°175/2016

⁷ Elencati nel successivo comma 2

⁸ Mancanza di fatturato medio di 500.00,00 €, cfr. pag. 34 dell'Allegato A alla delibera di C.C. n°69/2018

⁹ Cfr. pag. 58 dell'Allegato A alla delibera di C.C. n°69/2018

E' evidente che anche l'argomentazione, secondo cui l'attività espletata dalla Quinzano Servizi s.r.l. veniva ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, non è difatti sufficiente a giustificare l'esonero dall'adozione delle misure *de quibus*.

Valga il vero.

Il comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs n°175/2016 consente il mantenimento di partecipazioni in società aventi ad oggetto beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali: tale norma va tuttavia coordinata con il successivo art. 5, comma 1, che predica l'Onere di motivazione analitica, esteso anche alle determinazioni di mantenimento o meno delle partecipazioni ed alla individuazione della misura più opportuna di razionalizzazione delle stesse.

Ne discende che il provvedimento, con cui un'amministrazione adotta una misura di razionalizzazione della propria partecipazione, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, anche in relazione ad una gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Nel corredo motivazionale del relativo provvedimento macroorganizzativo dovrà darsi conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.¹⁰

Per tutto quanto precede, resta priva di sostegno motivazionale l'affermazione sopra analizzata, con cui l'ente locale predicava il mantenimento della partecipata diretta e soprattutto l'assenza di adozione di misure di razionalizzazione, pur in carenza del requisito normativamente imposto, mediante il generico richiamo al perseguimento di finalità istituzionale da parte della Quinzano Servizi S.r.l.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato nell'anno 2019

In data 29/11/2019 il Prefetto della provincia di Brescia ha disposto la nomina di un Commissario Straordinario per l'avvenuto scioglimento del Consiglio Comunale di Quinzano d'Oglio.

L'organo commissariale così insediato ha adottato la delibera n°2 del 27/12/2019, con poteri di Consiglio Comunale, per l'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette dell'ente locale.

E' utile osservare che, nella premessa della delibera *de qua*, l'organo commissariale dà atto che l'amministratore unico *pro tempore* della Quinzano Servizi s.r.l., pur essendo stato a tanto compulsato dall'amministrazione sin dal 24/09/2019, non ha presentato il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo Annuale di Sviluppo della società per l'anno 2020, tant'è che – in data 19/12/2019 - il Commissario Straordinario ha revocato il relativo incarico, nominando un nuovo amministratore unico, al fine di evitare la paralisi nell'erogazione dei servizi da parte della Quinzano Servizi s.r.l.

L'allegato A al piano di razionalizzazione, approvato con la delibera n°02/2019, individua la mancanza del requisito di cui al richiamato art. 20, comma 2, lettera d).

¹⁰ Ultimo capoverso dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n°175/2016

A tale delibera ha fatto seguito la deliberazione n°39/2020, adottata in data 14/09/2020 dall'organo commissariale con i poteri di consiglio comunale, con cui si conferisce indirizzo per l'adozione di misure di razionalizzazione della società, ivi compresa la soppressione previa liquidazione, alla luce della carenza del requisito del fatturato, espressamente richiamato nella delibera richiamata.

In entrambi i provvedimenti, adottati in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, l'ente locale ha dato atto della carenza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d).

E' altresì rimasta inattuata la mera previsione di affidare il servizio di gestione della farmacia comunale alla Quinzano Servizi s.r.l., quale azione con cui il Consiglio Comunale di Quinzano, con delibere n°36/2017 e n°69/2018, aveva immaginato di poter innalzare il proprio fatturato sino alla soglia temporanea di 500.000,00 €.¹¹

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 2020: misure adottate relativamente alla società Quinzano Servizi S.r.l. ex art. 20 D. Lgs n°175/2016

L'amministrazione comunale di Quinzano d'Oglio nell'ambito del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, di cui all'art. 20 d. lgs. n°175/2016 relativo all'annualità 2020 con riferimento alla partecipazione diretta nella società Quinzano Servizi S.r.l., rileva quanto segue.

In ordine alla verifica del presupposto di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), si evidenzia che il triennio di riferimento della delibera *de qua* è il triennio 2017-2019 che, a mente della formulazione della norma di disciplina transitoria introdotta con l'art. 26, comma 12 *quinquies*, D. Lgs. n°175/2016 soggiace alla previsione generale di cui all'art. 20 citato, che contempla un fatturato medio di 1.000.000,00 € (*un milione di Euro*) con riferimento al triennio precedente.

In considerazione del fatto che il fatturato della Società Quinzano Servizi Srl non raggiunge in requisito del fatturato minimo di cui alla norma sopra richiamata, non è possibile mantenere la partecipazione *de qua* e, pertanto la misura di razionalizzazione da adottare, vista la struttura monocratica dell'assetto societario¹², è la **soppressione della Società Quinzano Servizi Srl, anche mediante messa in liquidazione della società stessa,¹³ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2, lettera d), e degli artt. 4,5, 24 del D. Lgs n°175/2016.**

L'obbligo di osservanza del richiamato impianto è rafforzato da quanto predicato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, di cui appresso si dirà.

A tal proposito il comma 5 del menzionato art. 20 prevede espressamente che i relativi atti di scioglimento delle società sono disciplinati dal codice civile, salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n°175/2016 anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante l'acquisto della partecipazione.¹⁴

¹¹ Soglia temporanea perché fissata per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 dal comma 12 *quinquies* dell'art. 26 D. Lgs n°175/2016

¹² il Comune di Quinzano d'Oglio è socio unico della società Quinzano Servizi S.r.l.

¹³ Art. 20, comma 1, primo capoverso, D. Lgs n°175/2016

¹⁴ Comma 5, ultimo capoverso, dell'art. 20 D. Lgs n°175/2016

Il piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione dovrà essere trasmesso alla Sezione di Controllo presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia e presso la struttura competente per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'osservanza del D. Lgs. n°175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del piano di riassetto, quindi entro il 31/12/2021, l'amministrazione dovrà approvare una relazione sull'avvenuta attuazione del piano, evidenziando il risultato conseguito: la relazione dovrà essere trasmessa alla Sezione di Controllo presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia e presso la struttura competente per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'osservanza del D. Lgs. n°175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incidenza della deliberazione della Corte dei Conti per la Lombardia, Sezione di Controllo, n°138 del 14/10/2020

Con la delibera epigrafata il Giudice Contabile, in sede di controllo, ha rilevato – in capo alla Quinzano Servizi S.r.l. – l'avvenuta **violazione dell'art. 20, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n°175/2016.**

Nella propria deliberazione la Corte ha introdotto un paragrafo dedicato alla *Valutazione della Sezione in relazione alla Quinzano Servizi s.r.l., ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i.*¹⁵

Orbene l'Autorità Contabile ha conferito rilievo al mancato raggiungimento del fatturato medio nel triennio di riferimento, pari ad € 467.099,04.

La Corte espressamente ha osservato che **al fine del rispetto del limite minimo del fatturato non ha potuto incidere il progetto di attivazione e gestione della farmacia comunale, che aveva motivato il mantenimento della società sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica.**

Per tutto quanto sopra esposto, la Sezione di Controllo ha posto in risalto la perdurante violazione dell'art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate, invitando il Comune di Quinzano d'Oglio, nella qualità di socio unico, ad attivarsi al fine di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento di tale criticità.

Provvedimenti consequenziali, presupponenti l'avvenuta soppressione della società partecipata Quinzano Servizi S.r.l. mediante messa in liquidazione

Disciplina di rapporti di lavoro dei dipendenti della società a partecipazione pubblica

Segnatamente al personale dipendente della società partecipata, si osserva quanto segue.

La regolamentazione normativa dei rapporti di lavoro pendenti con le società a partecipazione pubblica è contenuta nell'art. 19 del T.U.S.P., norma a sua volta oggetto di interpretazione sistematica della Corte dei Conti in sede di Controllo e della Corte di Cassazione.¹⁶

¹⁵ Cfr. pag 10 della deliberazione n°138/2020

¹⁶ Sezione Lavoro, n°6290 del 05/03/2020

Come sottolineato dal Giudice Contabile in sede di controllo,¹⁷ in armonia con la giurisprudenza della Corte Costituzionale,¹⁸ la prima fondamentale specificità del lavoro pubblico contrattualizzato è rappresentata dal rispetto della regola dell'accesso all'impiego tramite pubblico concorso - come stabilito dall'art. 97 Cost., comma 4 - che esclude che, in linea generale, l'ente territoriale possa con atto amministrativo disporre il passaggio alle proprie dipendenze del personale in precedenza occupato da una società partecipata affidataria di servizi pubblici locali: ciò anche nell'ipotesi in cui l'affidamento del servizio all'azienda o alla società sia avvenuto in conseguenza di esternalizzazione, poiché tale evenienza presuppone un passaggio di status - da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) - che non può avvenire in assenza, a monte, di una prova concorsuale aperta al pubblico.

La stessa Corte dei Conti peraltro ha precisato che, pur in presenza del superamento di un concorso pubblico, il trasferimento dei dipendenti nell'anzidetta ipotesi può ritenersi consentito nei casi in cui alla vacanza nella pianta organica, alla disponibilità delle risorse e all'assenza di vincoli normativi ostativi all'assunzione, si accompagni l'ulteriore condizione della limitazione del passaggio ai soli dipendenti provenienti dallo stesso ente locale, transitati nella società partecipata a seguito del trasferimento dell'attività da parte dell'ente locale.

Ne discende, pertanto, che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di *reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati* da parte di un ente pubblico, il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della azienda o società interessata dal processo di reinternalizzazione può avvenire mediante applicazione della disciplina generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, e con essa dell'art. 2112 c.c., soltanto se ricorrano le seguenti condizioni:

- avvenuto superamento di un pubblico concorso;
- provenienza dei dipendenti dallo stesso ente locale dal quale vengono riassorbiti, vacanza nella pianta organica, disponibilità delle risorse e, infine, assenza di ulteriori vincoli normativi all'assunzione.

I dipendenti della società Quinzano Servizi S.r.l. sono stati assunti dalla società partecipata senza l'indizione di un pubblico concorso, e non provengono dalla pianta organica dell'ente locale: non sussistono pertanto i presupposti dell'art. 19 del D.Lgs175/2016.

Reinternalizzazione dei servizi affidati alla Società Quinzano Servizi Srl

La soppressione della Società Quinzano Servizi Srl comporta la reinternalizzazione delle funzioni e/o servizi di seguito indicati, la cui gestione era stata affidata dal Comune di Quinzano d'Oglio alla Quinzano Servizi Srl in forza di contratti, il cui termine finale è fissato al 31/12/2020:

1. servizio di gestione della mensa scolastica
2. servizio di manutenzione del verde pubblico
3. servizi cimiteriali

¹⁷ vedi, per tutte: Corte dei Conti, Sezioni Riunite, parere 3 febbraio 2012, n. 4; Sez. Controllo della Lombardia, parere 30 novembre 2010 n. 1014

¹⁸ (fra le tante: Corte Cost. sentenza 7 del 2015 e precedenti ivi richiamati)

4. servizio di gestione della biblioteca comunale

Servizio di cui al punto 1- Servizio di gestione della mensa scolastica: il servizio in oggetto è stato avviato nel mese di settembre 2020, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 che terminerà presumibilmente il 08/06/2021, così come il menzionato servizio: lo stesso si configura come un servizio di pubblico interesse la cui interruzione in corso d'anno scolastico - sia pur finalizzata alla sostituzione del soggetto che ne garantisce la gestione - potrebbe causare disagi ai soggetti fruitori del servizio. Ciò in quanto la Quinzano Servizi Srl procede alla riscossione dei buoni pasto mediante utilizzo di piattaforma telematica, ha attivato protocolli COVID con l'Ente associato, per cui la reinternalizzazione del servizio - entro un lasso di tempo ristretto - determinerebbe inevitabili difficoltà in capo alla popolazione scolastica. Si consideri difatti che la reinternalizzazione del suddetto servizio comporterà l'affidamento del medesimo in outsourcing, non essendo l'amministrazione comunale in grado di somministrare il servizio *de quo* in via diretta: siffatta modalità presuppone l'instaurazione di una procedura ad evidenza pubblica, regolata dal Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici, per la quale v'è l'oggettiva previsione di un lasso di tempo di almeno tre mesi, per cui diviene impossibile immaginare tale soluzione traslativa nel corso dell'anno scolastico, per tutto quanto sopra esposto. Ne deriva, pertanto, la formulazione delle seguenti direttive:

- L'Amministratore pro tempore della Quinzano Servizi s.r.l., subito dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera consiliare di razionalizzazione cui la presente relazione è allegata, formalizzerà il recesso dal contratto di associazione in partecipazione (ex art. 12, comma 2, del contratto) a far data dalla chiusura dell'anno scolastico 2020/2021 (presumibilmente 08/06/2021). Per quanto riguarda la giusta causa, essa è costituita dalla vicenda soppressiva dell'Associante: il periodo di preavviso di sette mesi circa, dato all'associato per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, si ritiene congruo in relazione alla natura giuridica pubblicistica del contratto ed all'oggetto dello stesso.
- La Quinzano Servizi proseguirà la gestione del servizio e di tutte le attività che ne derivano (riscossione buoni pasto, pagamento fatture per la gestione del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria a beni/attrezzature, etc...) fino alla cessazione dell'efficacia del richiamato contratto di associazione in partecipazione, ed in ogni caso non oltre l'avvenuta conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 come da calendario regionale della Regione Lombardia.
- La gestione del servizio di mensa scolastica, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 (presumibilmente nel corso del Settembre 2021), sarà affidata dall'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici e delle successive modifiche ed integrazioni.

Servizi di cui ai punti 2 - Servizio di manutenzione del verde pubblico, 3 - Servizi Cimiteriali, 4 - Servizio di gestione della biblioteca comunale: in relazione alla reinternalizzazione dei servizi, di cui ai precedenti punti 2-3-4, al fine di evitare l'insorgere di disagi e/o disservizi alla popolazione, vengono formulate le seguenti direttive:

- l'Amministratore pro tempore della Quinzano Servizi s.r.l. formalizzerà il recesso dai relativi contratti di appalto a far data dal 31/12/2020.
- ove necessario, si provvederà ad affidare i servizi reinternalizzati mediante l'applicazione dei moduli di cui al D. lgs n°50/2016 e s.m. ed i., ivi compreso il ricorso all'Istituto di cui all'art. 36, comma, 2, lettera a) per servizi, il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00;
- l'Amministratore pro tempore, al fine di agevolare il subentro da parte dell'Ente in tutte le utenze, ne metterà a disposizione tutti gli atti di riferimento (contratti di utenze, copia bollette).

Alla luce delle reinternalizzazioni si procederà alla conseguente riduzione/rettifica dei trasferimenti alla Società Quinzano Servizi disposti con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 21/04/2020, garantendo le somme necessarie per il finanziamento della messa in liquidazione.

Lotto di terreno ricadente nel PIP PE 28

In data 13 giugno 2011 la Quinzano Servizi, nella persona del suo amministratore unico, ha chiesto l'assegnazione dell'area ricadente in zona P.I.P. PE 28 di mq 8.000 circa per la realizzazione dell'impianto di trattamento reflui.

La Giunta comunale, con **deliberazione n.90 del 13 giugno 2012**, ha approvato il testo definitivo della bozza di convenzione-determinazione del prezzo di assegnazione ed altre modalità contrattuali, avente ad oggetto l'assegnazione alla società Quinzano servizi del lotto 7° del PIP.

Con atto rep. 99553 del 19/07/2012 veniva sottoscritto tra il Comune di Quinzano d'Oglio e la Società partecipata Quinzano Servizi Srl l'atto di convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 L. 22/10/1971 n. 865 per l'attuazione del P.I.P. PE m. 28 e contestuale cessione della proprietà del lotto di riferimento n.7 a), avanti il notaio dr.ssa Chiara Zichichi.

L'art. 8 della predetta convenzione prevedeva che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, su area messa a disposizione del Comune, fosse a completo carico dell'assegnatario lottizzante, che avrebbe dovuto elaborare e far approvare il relativo progetto esecutivo, redatto a cura e a spese dell'assegnatario lottizzante, da concordare con l'Amministrazione comunale al fine di dotare l'area di tutte le urbanizzazioni necessarie.

L'art. 4 della convenzione determinava la cessione dell'area per mq 8.722,21 (lotto 7a) al prezzo di € 29,61/mq per un importo complessivo di vendita di € 258.264,64 che la Quinzano Servizi s.r.l. avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Quinzano d'Oglio con le seguenti modalità:

quanto all'acconto, pari ad € 58.264,64 (versati a mezzo A/C) all'atto della sottoscrizione della convenzione;

quanto al saldo, pari ad € 200.000,00, entro il 31 dicembre 2012.

In data 19/07/2012 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto la Società Quinzano Servizi Srl versava al Comune di Quinzano d'Oglio l'importo di € 58.264,64 con assegno circolare non trasferibile n. 708 6056842767-01 emesso dalla banca "Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Quinzano d'Oglio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.11.2017 l'amministrazione comunale ha deliberato di rettificare la precedente delibera consiliare n°12 del 29.03.2017 avente per oggetto: "PIP Anno 2017. Determinazione quantità e prezzo di cessione aree. Verifica stato di attuazione", confermando che l'area, non ancora assegnata, risulta pari a mq. 3.000,00 (lotto 7b) e determinando per la stessa il valore di cessione relativo alle aree residue del PIP in essere, ad un prezzo pari ad €/mq 30,68. Con la medesima deliberazione è stato conferito mandato al Responsabile dell'ufficio competente di provvedere alla regolarizzazione della relativa posizione economica pendente con la Quinzano Servizi Srl, ed al recupero della differenza da essa dovuta che, al netto dell'acconto versato in sede di stipula dell'atto notarile del 19/07/2012, ammonta ad oggi alla somma degli importi di € 200.000,00 €, quale (saldo prezzo non versato in sede di acquisto notarile e dell'importo di € 9.332,76, dovuto per effetto dell'avvenuto ricalcolo di cui alla menzionata delibera consiliare n°48/2017.

Con siffatta delibera altresì il Consiglio Comunale di Quinzano d'Oglio, per l'ipotesi di successive cessioni dell'area assegnata con deliberazione di G.C. n. 90/2012, ha dato indirizzo alla partecipata Quinzano Servizi Srl di applicare il corretto prezzo di assegnazione del lotto 7° in misura pari a quella stabilita annualmente dal relativo bilancio d'esercizio per l'eventuale cessione e che viene quantificato in €/mq 30,68 in luogo di €/mq 26,91 per l'esercizio 2017.

Le modalità di eventuale cessione della suddetta area da parte della Quinzano Servizi srl dovranno essere fissate nel rispetto di quanto racchiuso nella citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.11.2017 e dei contenuti di cui alla convenzione urbanistica, che costituisce parte integrante dell'atto di cessione originario.

Per tutto quanto sopra rappresentato, l'importo dovuto dalla Quinzano Servizi s.r.l. al Comune di Quinzano d'Oglio, quale saldo prezzo non ancora corrisposto per effetto dell'atto di cessione notarile del 19/07/2012 così come rettificato con delibera consiliare n°48/2017, ammonta ad € 209.332,76 in uno agli interessi legali da corrispondere a far data dal 01/01/2013 e fino all'effettivo soddisfo.

Farmacia comunale

In data 17 febbraio 2015, il Comune di Quinzano d'Oglio ha presentato all'ASL una richiesta di parere per l'apertura di una nuova farmacia in Quinzano d'Oglio alla luce della disciplina di cui all'art. 11 comma 1 lett. c) della Legge 24 marzo 2012, n. 27. Nelle premesse veniva specificato che sul territorio del comune era presente una sola farmacia ubicata in via Cavour, n. 14, per cui era ed è intenzione del Comune di Quinzano d'Oglio **assicurare un'equa distribuzione del servizio, richiedendo presso le sedi competenti il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'istituzione di una nuova farmacia.**

Sulla scorta del parere favorevole dell'ASL di Brescia prot. 26976 del 26/02/2015, con delibera del consiglio **comunale n. 23 del 16 giugno 2015** il Comune di Quinzano d'Oglio provvedeva ad istituire una farmacia ai sensi dell'art. 2 della L. n. 475/1968, allegando i pareri dell'ASL/BS e dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia, citati nella delibera.

Con deliberazione n. 34 del 13 luglio 2015, il consiglio comunale esercitava il diritto di prelazione a seguito della nota di offerta di Regione Lombardia del 1° luglio 2015, in ordine alla gestione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Quinzano d'Oglio di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della L. n. 475/1968.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2016 veniva approvato il piano operativo della Quinzano Servizi Srl per il triennio 2016/2018, che prevedeva l'affidamento di un incarico, alla medesima società partecipata, per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della farmacia comunale.

Con determinazione n° 5 del 02.02.2017 della Società Quinzano Servizi Srl avente per oggetto: "Determinazione a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 C.2 lettera A) e dell' 37 C.1. del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della progettazione preliminare nuova farmacia comunale e distretto sanitario. CIG. Z071D766F6", la società partecipata affidava l'incarico sopra descritto allo Studio Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati Rizzinelli Anna e Vezzoli Giorgio;

Con deliberazione del 27 marzo 2017, n. 42, la Giunta Comunale, nell'ottica della realizzazione della nuova farmacia comunale e distretto sanitario, approvava in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con deliberazione n. 63 del 15 maggio 2017, la Giunta Comunale dava mandato alla partecipata Quinzano Servizi srl di:

- predisporre la modifica del proprio Statuto, inserendo nell'oggetto sociale anche la gestione di farmacie ed eventualmente adeguare lo Statuto stesso alle modifiche introdotte dal Testo Unico sulle Società Partecipate;
- predisporre un aumento del proprio capitale sociale, da deliberare da parte del Comune, mediante il conferimento del diritto di proprietà dell'area su cui verrà realizzata la nuova farmacia ed il distretto sanitario;
- realizzare l'intervento edilizio, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dallo Studio Rizzinelli Vezzoli Architetti Associati Rizzinelli Anna e Vezzoli Sergio con sede in Via Cefalonia 41/A, dotandosi dei livelli definitivo ed esecutivo di progettazione;
- assumere, a seguito dei provvedimenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 L. 475/1968, la gestione in economia della nuova farmacia comunale, come già indicato nel piano operativo 2017-2019 approvato;
- dare atto che la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale di autorizzare la società partecipata a contrarre un mutuo per l'importo massimo risultante dal quadro economico dell'intervento al lordo dell'Iva di legge, concedendo all'istituto di credito finanziatore dell'opera, una fidejussione specifica a favore di quest'ultima per l'intera durata del finanziamento e per l'importo massimo pari all'importo nominale del mutuo incrementato del 30%;

- predisporre la redazione del bando per la scelta del soggetto economico da coinvolgere nell'iniziativa, utilizzando l'istituto civilistico dell'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549-2554 Cod. Civ, prestando particolare attenzione all'inserimento nel bando di clausole relative alla revoca del direttore, in caso di accertato malfunzionamento della farmacia sia in termini economici sia in termini funzionali;

Con la delibera di **Consiglio Comunale n. 46 del 21/11/2017** veniva modificato lo Statuto della società "Quinzano Servizi Srl", per adeguarlo alle previsioni di cui al D.Lgs 175/2016 e per ampliarne l'oggetto sociale, inserendo anche la gestione della farmacia comunale di Quinzano d'Oglio, **di cui è titolare il Comune socio.**

Con deliberazione n. 50 del 19 marzo 2018, la Giunta Comunale deliberava, con riferimento all'atto di indirizzo riferito alla società partecipata Quinzano Servizi Srl in merito alla realizzazione della nuova farmacia comunale e del distretto sanitario di apportare le seguenti modifiche e di modificare conseguentemente la propria deliberazione n. 63 del 15/05/2017, limitatamente ai seguenti indirizzi:

- di autorizzare la Società partecipata Quinzano Servizi srl ad operare l'aumento di capitale sociale da liberare da parte del Comune, **mediante conferimento del diritto di usufrutto trentennale, anziché del diritto di proprietà degli immobili su cui verrà realizzata la nuova farmacia, il distretto sanitario ed i parcheggi pertinenziali;**

- di dare atto che la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale di autorizzare l'Ente al rilascio di ipoteca di primo grado - a garanzia del mutuo fondiario che verrà contratto dalla Società Quinzano Servizi Srl per la durata di anni quindici - sulla nuda proprietà degli immobili, su cui verrà realizzata la farmacia comunale, il nuovo distretto sanitario e i parcheggi pertinenziali, di cui titolare è il socio unico - Comune di Quinzano d'Oglio - e che risultano così catastalmente censiti:

fg. 8 NCT mappale 483 – cascina con pertinenze – atto di compravendita del 26/04/2014 per €

206.316,00;

fg. 8 NCT mappale 703 – terreno adiacente – atto di compravendita del 13/10/1993 per €8.250,40;

- di dare atto che allo scadere dell'usufrutto trentennale il Comune acquisterà gratuitamente la piena proprietà degli immobili su cui è stata realizzata la farmacia, il distretto sanitario ed i parcheggi pertinenziali, che verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente;

- di incaricare il Responsabile del Settore "Servizi al territorio" di individuare, ai sensi dell'art. 2465 Cod. Civ. un revisore legale per redigere la relazione giurata di stima degli immobili, oggetto di conferimento di cui al punto precedente;

- di dare atto che la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale di autorizzare la società partecipata a contrarre un mutuo per l'importo massimo risultante dalla relazione economico-finanziaria che verrà presentata dalla società Quinzano Servizi Srl, concedendo all'istituto di credito finanziatore dell'opera, una fidejussione

specifica a favore di quest'ultima per l'intera durata del finanziamento e per l'importo massimo pari all'importo nominale del mutuo, incrementato del 50%, anzichè del 30%;

- di autorizzare il Responsabile del Settore "Servizi al territorio" alla sottoscrizione degli atti di alienazione dell'usufrutto trentennale e di iscrizione ipotecaria.

Con deliberazione n. 58 del 28 marzo 2018, la Giunta Comunale approvava il nuovo quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica. In particolare, approvava in linea tecnica il nuovo quadro economico redatto dallo Studio Rizzinelli&VezzoliArchitetti Associati Rizzinelli Anna e Vezzoli Giorgio con sede in Via Cefalonia n° 41/A – Brescia, acquisito al protocollo della Società Quinzano Servizi in data 28.03.2018 al n°59 ed al protocollo comunale n°3371 in pari data, che prevede l'inserimento dell'aliquota IVA ordinaria sui lavori anzichè l'aliquota agevolata del 10% e che risulta essere il seguente:

A 1.A Importo lavori a base d'asta 1.452.828,50€

2.A Oneri per la sicurezza 8.000,00€

TOTALE SUB. A 1.460.828,50€

B 3.B IVA (Tot. sub. A) 321.382,27€

4.B Onorari progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, compreso progetto sismico e pratica c.a. e impianti/D.L./Contabilità 96.800,00€

5.B Onorari Coordinatore Sicurezza (CSE e CSP) 11.500,00€

6.B Pratica acustica (requisiti acustici passivi) 2.800,00€

7.B Catasto 3.000,00€

8.B Colludo opere in c.a. 2.206,81€

9.B Pratica VVF 2.500,00€

10.B 4% Cassa Previdenziale professionisti 4.752,27€

11.B Tassa AVCP 500,00€

12.B Imprevisti 29.056,57€

13.B Iva su spese tecniche e cassa previdenziale 27.183,00€

TOTALE SUB. B 501.680,92€

Dava, inoltre, atto che:

- la concreta attuazione del progetto di cui alle premesse è affidata alla Società Quinzano Servizi s.r.l.,
- che accetta tale incombenza senza corrispettivo e che ricopre la funzione di stazione appaltante;
- la Quinzano Servizi provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento. Allo scopo provvederà anche ad intrattenere i rapporti con l'ANAC e svolgerà il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Con deliberazione n. 22 del 6/4/2018, il Consiglio Comunale deliberava, tra le altre cose, di:

- formalizzare un aumento di capitale della Società partecipata "Quinzano Servizi Srl" da € 50.000,00 ad € 75.000,00 e, quindi, per € 25.000,00, attraverso il conferimento, a liberazione dell'aumento sottoscritto, dell'usufrutto trentennale degli immobili su cui verrà realizzata la farmacia comunale, il nuovo distretto sanitario e i parcheggi pertinenziali;

- dare atto che allo scadere dell'usufrutto trentennale il Comune acquisterà gratuitamente la piena proprietà dei fabbricati su cui è stata realizzata la farmacia ed il distretto sanitario, nonché delle aree pertinenziali, che verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente.

Con deliberazione n. 24 del 6/4/2018 il Consiglio Comunale deliberava, tra l'altro:

- di autorizzare la società "Quinzano Servizi srl" a compiere tutti gli atti necessari per la contrazione del finanziamento ipotecario di € 1.017.068,00 per la durata di 15 anni;
- di concedere specifica garanzia fidejussoria per l'importo di € 762.801,00, in favore dell'Istituto finanziatore selezionato, quale garanzia pro-quota sul 50% dell'importo del finanziamento aumentato del 50%, per la durata di anni 15 (art.207 TUEL co.3);
- di stabilire che, al termine dell'usufrutto trentennale, l'immobile ristrutturato e/o realizzato dalla Quinzano Servizi srl, deliberato con separato atto, sarà acquisito al patrimonio dell'Ente.

Nella relazione allegata al Piano operativo 2019-2021, pervenuta dalla società Quinzano Servizi Srl, al prot. n°2250 del 28.02.2019 approvata con deliberazione consiliare n.5 del 29.03.2019, l'Amministratore Unico evidenziava quanto segue:

- "Farmacia comunale: visto che per due volte i bandi, pubblicati nel 2018, per la scelta dell'associato "farmacista" sono andati deserti, si procederà ad una ridefinizione del piano finanziario delle opere di ristrutturazione dell'immobile per poi indire nuovi bandi";
- "Investimenti - Farmacia: al momento è in corso, da parte dei tecnici incaricati della progettazione preliminare, la ridefinizione del quadro economico di spesa dell'investimento nella nuova struttura, per

cui non si è inserita l'opera nel presente piano operativo (2019/2021); nel momento in cui sarà pronto il nuovo quadro economico, si proporrà al Consiglio l'aggiornamento del Piano Operativo”.

Con deliberazione n. 171 del 28 ottobre 2019, la Giunta Comunale poneva atto di indirizzo sul progetto farmacia, deliberando:

1) di dare indirizzo alla partecipata Quinzano Servizi srl, senza attribuzione di ulteriori incarichi, di individuare un modello di valorizzazione del diritto di apertura della Farmacia comunale sul territorio, come approvato dalla Regione Lombardia, che presupponga i seguenti contenuti e condizioni, utilizzando all'uopo gli studi di fattibilità progettuali ed economici finora effettuati:

- adeguata redditività attraverso la riscossione di un canone annuale;
- valore “una tantum” iniziale correlato al “rate of return” della cessione della LICENZA DELLA ATTIVITA' DI FARMACIA per un periodo di 30 anni;
- **eliminazione dell'eventualità di ogni rischio operativo diretto di gestione in capo al COMUNE**

determinando in capo al gestore, in sede di bando, l'incombenza, a proprio carico e spese, della individuazione iniziale della sede, del reperimento delle risorse finanziarie ed operative necessarie ad espletare il servizio;

- la possibilità di individuare successivamente, da parte del Comune, una eventuale nuova sede operativa della ATTIVITA' DI FARMACIA, da concedere in locazione al gestore e da affiancare eventualmente alla sede del DISTRETTO SANITARIO a realizzarsi;

2) Di chiedere riscontro al presente atto d'indirizzo alla partecipata Quinzano Servizi srl entro trenta giorni dalla trasmissione della presente, al fine di sottoporre quanto elaborato all'esame del Consiglio Comunale.

Nella suindicata delibera si rimarcava che lo schema progettuale definito in passato ha evidenziato **una oggettiva difficoltà ad individuare soggetti disposti a ricoprire il ruolo di operatore economico da associare in partecipazione per la realizzazione e gestione del PROGETTO FARMACIA, nel suo complesso.**

Inoltre, lo stesso schema progettuale **esponiva la partecipata Quinzano Servizi Srl ad un oggettivo rischio operativo e finanziario correlato alla gestione diretta della Farmacia.**

Per tutto quanto sopra esposto, atteso che:

- dal 28/10/2019, cioè dalla data di adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 171 nulla è stato posto in essere dalla Società Quinzano Servizi Srl, al fine di dare attuazione all'indirizzo espresso dal socio;
- la licenza della farmacia comunale è in capo al socio, Comune di Quinzano d'Oglio;

- lo stesso ente, preso atto della difficoltà di gestire in economia il servizio di farmacia, potrà procedere a nuove valutazioni relative alla modalità di affidamento in concessione del servizio stesso, mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica. In tale ipotesi dovrà preliminarmente procedersi ad una verifica della congruità dell'effettivo valore di mercato della licenza, indicato a suo tempo dall'esperto in valutazioni finanziarie delle farmacie e da aggiornarsi ad oggi.

Sulla scorta del provvedimento presupposto, di razionalizzazione mediante soppressione della Quinzano Servizi S.r.l., ex art. 20 D. Lgs. n°175/2016, si procederà nei termini che seguono:

- revoca dell'affidamento del servizio di farmacia alla società Quinzano Servizi Srl;
- revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'ente socio alla società partecipata diretta "Quinzano Servizi srl" a compiere tutti gli atti necessari per la contrazione del finanziamento ipotecario di € 1.017.068,00 per la durata di 15 anni;
- revoca della specifica garanzia fidejussoria a suo tempo rilasciata in favore della partecipata Quinzano Servizi Srl per l'importo di € 762.801,00, nei confronti dell'Istituto finanziatore selezionato, quale garanzia pro-quota sul 50% dell'importo del finanziamento aumentato del 50%, per la durata di anni 15 (art. 207 TUEL co.3);
- precisare che relativamente al diritto di usufrutto trentennale conferito alla partecipata Quinzano Servizi Srl avente ad oggetto i seguenti immobili, così catastalmente censiti:
- fg. 8 NCT mappale 483 – cascina con pertinenze – atto di compravendita del 26/04/2014 per € 206.316,00;
- fg. 8 NCT mappale 703 – terreno adiacente – atto di compravendita del 13/10/1993 per €8.250,40;

alla luce dell'avvenuta costituzione dell'usufrutto, da parte del Comune di Quinzano d'Oglio in favore della Quinzano Servizi s.r.l., quest'ultima aveva disposto l'aumento di capitale sociale da € 50.000,00 ad € 75.000,00: tale aumento era scaturito dall'avvenuta costituzione dell'usufrutto trentennale degli immobili su cui avrebbe dovuto realizzarsi la farmacia comunale, il nuovo distretto sanitario e i parcheggi pertinenziali.

L'ente locale pertanto vanta un credito, nei confronti della partecipata diretta, pari al valore nominale dell'avvenuto aumento del capitale sociale per effetto della menzionata costituzione del diritto di usufrutto: credito che verrà azionato nei confronti della Quinzano Servizi s.r.l. successivamente all'avvenuta adozione della delibera ex art. 20 D. Lgs. n°175/2016.

Contratto di Leasing Caserma dei Carabinieri

Con deliberazione n. 62 del 30/09/2006, il Consiglio Comunale ha adottato l'atto di indirizzo di conferimento, alla società Quinzano Servizi Srl, del mandato all'acquisizione della progettazione per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri per complessivi € 1.050.000,00. In esecuzione del menzionato mandato l'Amministratore

Unico pro tempore avrebbe dovuto indire una gara ad evidenza pubblica per la contrazione del finanziamento necessario a tale scopo;

Con deliberazione n. 183 del 30/10/2006, la Giunta Comunale conferiva i seguenti indirizzi al proprio mandatario:

- ad esito di evidenza pubblica, individuare l'intermediario finanziario ai fini dell'affidamento del servizio di finanziamento per la realizzazione della Caserma dei carabinieri, mediante l'assunzione di un leasing immobiliare sulla scorta del capitolato speciale d'appalto, allegato alla suddetta deliberazione giuntale;
- di rilasciare lettera di patronage a favore della banca finanziatrice della suddetta opera pubblica, utilizzando lo schema allegato alla deliberazione in argomento;

A tal uopo il Comune di Quinzano d'Oglio, con atto del Notaio Francesco Saverio Iannasso rep. 19.440, raccolta n. 1.439, del 09/03/2007, costituiva, in favore dell'affidatario del servizio di leasing immobiliare, l'Istituto di credito Hypo Tirol leasing S.p.A., il diritto di superficie sul compendio immobiliare su cui realizzare l'intervento edilizio finalizzato alla costruzione della caserma dei Carabinieri. Con lo stesso atto veniva individuato il proprio mandatario, Quinzano Servizi S.r.l., quale utilizzatore del contratto di leasing immobiliare a stipularsi;

Alla stessa data del 09/03/2007 veniva sottoscritto il contratto di locazione finanziaria n. 3805 tra il mandatario Quinzano Servizi Srl e la Hypo Tirol Leasing Italia Spa (prot. n. 2802 del 28/03/2007) della durata di 20 anni, per 80 canoni complessivi, con cadenza trimestrale e dell'importo di € 15.408,62 ciascuno e con pagamento di una rata anticipata di € 147.108,62 per un investimento complessivo di € 980.720,93 e per un valore del contratto di € 1.379.797,74;

Contestualmente, in data 09/03/2007, il Comune di Quinzano d'Oglio, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 30/10/2006, rilasciava lettera di patronage a favore della Società;

Successivamente a tanto, il mandante Comune di Quinzano ha erogato, in favore del proprio mandatario, i finanziamenti per il pagamento dei canoni di leasing immobiliare in favore dell'Istituto concedente: alla data del 01/07/2020 è stato dunque corrisposto il canone n. 53, per cui l'importo complessivamente pagato, attualizzato alla menzionata data del 01/07/2020, è pari ad € 963.765,00, ed il debito residuo ammonta ad € 425.839,95. L'ente locale mandatario, successivamente all'avvenuta adozione della delibera di razionalizzazione mediante soppressione della società Quinzano Servizi s.r.l., subentrerà nel contratto di leasing alla società Quinzano Servizi Srl, riservandosi successivamente un'autonoma valutazione in ordine all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto dell'immobile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 21 e 24 del contratto di locazione finanziaria sopra richiamato.

In data 25/05/2009 tra la società Quinzano Servizi Srl, mandataria del Comune di Quinzano d'Oglio, e la Prefettura di Brescia, per conto del Ministero dell'Interno, veniva stipulato un contratto di locazione, ad uso diverso da quello abitativo, dell'immobile oggetto di leasing immobiliare, sito alla Via L. Ciocca.

Giova evidenziare che, per mero errore materiale, nella premessa del cennato contratto di locazione *de quo* la Quinzano Servizi s.r.l. fu individuata quale proprietaria dell'immobile *de quo* che, per quanto sopra illustrato, è invece di proprietà dell'istituto di credito concedente ed è stato realizzato su di un suolo di proprietà del Comune di Quinzano d'Oglio per effetto del richiamato contratto di costituzione del diritto di superficie.

La durata del contratto di locazione *de quo* fu fissata in sei anni, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali, per l'ipotesi di mancata disdetta, da inviare al conduttore almeno dodici mesi prima della scadenza del termine contrattuale.

Il canone annuo fu fissato in € 6.197,48 oltre IVA, pagabili a rate semestrali posticipate: veniva altresì previsto l'adeguamento ISTAT del canone stesso.

Il contratto veniva registrato al n. 324 serie 1 del 16/10/2009.

Già nel corso dell'anno 2011 il Ministero dell'Interno pagava la somma di € 6.137,48 oltre IVA, anziché 6.197,48 oltre IVA, così come fu rilevato dalla Società Quinzano Servizi Srl.

Ai sensi dell'art. 24, c. 4 della L. n. 89 del 23/06/2014 è stata operata una riduzione del 15% del canone all'epoca corrisposto, in quanto tale articolo prevedeva che la suddetta decurtazione era da intendersi inserita automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

Attualmente in virtù di tale disposizione normativa la Prefettura di Brescia, per conto del Ministero dell'Interno, corrisponde un canone annuo, ribassato *ex lege*, pari ad € 5.216,87 oltre IVA con aliquota del 22%, per un totale complessivo di € 6.364,58 IVA inclusa.

Il contratto è stato rinnovato una prima volta il 25/05/2015, ed il 25/05/2021 sarà necessariamente prorogato, per un ulteriore periodo di anni sei, alla luce della mancata formalizzazione della disdetta entro il termine contrattualmente fissato ed inutilmente spirato, cioè il 24/05/2020.

Il nuovo periodo di locazione pertanto sarà fissato al termine del 25/05/2027, dodici mesi prima del quale l'ente locale potrà valutare la formulazione di disdetta contrattuale.

Consequenzialmente all'avvenuta deliberazione della soppressione della mandataria, il Comune di Quinzano d'Oglio subentrerà nella posizione giuridica soggettiva del locatore del contratto di cui sopra.

Progetto per la realizzazione di un tempio crematorio

Il Comune di Quinzano d'Oglio ha presentato la manifestazione di interesse prot. 6448 del 09/07/2015, in conformità alla delibera della Giunta regionale per la Lombardia n. X/3770 del 03/07/2015 per la realizzazione di un nuovo impianto crematorio in associazione tra più Comuni.

Con nota, prot. 2818 di ingresso del Comune di Quinzano d'Oglio del 11/04/2016, a firma della Dirigente della Direzione generale Welfare, Prevenzione, Ambienti di Vita e di Lavoro della Regione Lombardia, è stato comunicato l'esito positivo della verifica preventiva condotta dall'amministrazione regionale relativamente all'istanza per la realizzazione dell'impianto crematorio.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 09/12/2015 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo per la realizzazione tempio crematorio" l'amministrazione comunale:

- ESPRIMEVA la volontà di procedere alla realizzazione di un impianto crematorio presso l'area cimiteriale del Comune di Quinzano d'Oglio, attraverso forme di convenzionamento con altri Comuni vicini ed alle condizioni riportate nelle premesse, stabilendo altresì di voler provvedere con successivi atti, all'avverarsi delle condizioni che consentono il concretizzarsi dell'obiettivo (raggiungimento di un accordo fra Comuni interessati, parere favorevole della Regione Lombardia), alla effettiva programmazione dell'opera;
- DAVA mandato alla società Quinzano Servizi di attivare urgentemente quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente atto;

Da allora l'amministrazione comunale di Quinzano d'Oglio ha erogato corposi trasferimenti alla società partecipata Quinzano Servizi Srl, finalizzati a conferire adeguata prosecuzione al procedimento così avviato e, nello specifico ad instaurare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio o concessione di gestione del realizzando impianto comunale di cremazione.

Con nota prot. n. 5301 del 17/06/2020 l'Amministratore Unico pro tempore della società Quinzano Servizi Srl ha inviato al socio un prospetto dei costi sostenuti dalla medesima società per i progetti relativi alla realizzazione del tempio crematorio, che ammontano, al netto dei costi indiretti ad € 122.325,97 (imponibile).

Con riferimento al progetto per la realizzazione del tempio crematorio, tale progetto dovrà essere messo a disposizione del Comune fino a che lo stesso ente non avrà delineato la miglior soluzione amministrativa in ordine all'infrastruttura.

Nell'ipotesi in cui un altro ente locale dovesse subentrare al Comune di Quinzano d'Oglio, quale ente capofila dell'associazione di comuni finalizzata alla realizzazione e gestione dell'opera, sin d'ora si dispone che la Quinzano Servizi S.r.l. ceda il progetto, di cui sopra, all'ente locale eventualmente subentrante, senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Tale cessione, comunque ipotizzabile anche ad un soggetto terzo di altra natura, dovrà comunque essere sempre finalizzata al recupero almeno sostanziale delle spese progettuali sostenute e di rinnovata utilità.

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due S.R.L. - Partecipazione diretta

Acque Ovest Bresciane ex AOB2, Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. - Partecipazione diretta: La quota di partecipazione diretta del Comune di Quinzano d'Oglio in detta Società pari all'1,08%. Fino al 28 aprile 2017 AOB2 aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito Ovest Bresciano dell'ATO di Brescia; successivamente la società è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di un'operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda nella società Acque Bresciane S.r.l. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane s.r.l.

La Società non è più operativa nel sistema idrico integrato ed è stata posta in liquidazione, attività peraltro non ancora conclusa, come si evince dal verbale dell'assemblea dei soci del 10/06/2020.

3. Partecipazioni societarie indirette

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette per l'Amministrazione, nelle seguenti società:

- a) **CO.FRA. S.R.L.:** 49%: la società non rientra nei parametri previsti dal D. Lgs 175/2016 e, in particolare, non ha mai potuto avviare l'attività per il mancato reperimento del finanziamento necessario per la costruzione dell'impianto di energia elettrica; conseguentemente non ha mai prodotto ricavi.
- b) **Q1 S.R.L.:** 33,33%: la società non rientra nei parametri previsti dal D.Lgs 175/2016 e, come già evidenziato nella delibera consiliare n. 36 del 27/09/2017, non si prevede possa arrivare a conseguirli nel prossimo futuro con ragionevole certezza.

Co.Fra S.R.L. – Partecipazione indiretta

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

Il Legislatore delegato ha introdotto uno strumento straordinario per la revisione delle partecipazioni, disciplinato dall'art. 24 del D. Lgs. citato.

Esso postula l'alienazione oppure l'adozione delle misure di cui ai sopracitati commi 1 e 2 dell'art. 20 allorché la partecipazione, detenuta direttamente o indirettamente dall'amministrazione, non sia riconducibile ad alcuna

delle categorie di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 4, ovvero quando non soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo o che ricada in una delle ipotesi introdotte dal comma 2 dell'art. 20.¹⁹

Ai sensi del citato art. 24, entro il 30/09/2017 l'amministrazione ha effettuato, con delibera di C.C. n°36 del 27/09/2017²⁰, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto²¹, individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate.

L'allegato A del deliberato consiliare affronta la disamina della partecipazione indiretta nella società Co. Fra S.r.l., osservando che la società non ha avviato la propria attività e, dunque, non ha prodotto ricavi per tale motivo ne è stata disposta la dismissione.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche negli anni 2018 e 2019

Quanto esposto nel precedente paragrafo afferisce al momento di revisione *straordinario*, introdotto *una tantum* dal Legislatore delegato.

L'art. 20 del D.Lgs n.°175/2016 disciplina l'adempimento, che grava con cadenza annuale²² in capo alle pubbliche amministrazioni, dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette: siffatta analisi è prodromica alla predisposizione, ricorrendone i presupposti²³, di un piano di riassetto per la relativa razionalizzazione.

Entro lo stesso termine, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere dalla *a)* alla *g)*, l'ente locale deve adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica con indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Per quel che qui rileva, l'analisi della partecipazione indiretta alla società Co. Fra S.r.l. è stata effettuata con delibere di C.C. n°69 del 20/12/2018 e n°2 del 27/12/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale.

In entrambi i provvedimenti, adottati in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, l'ente locale ha approvato il contenuto del precedente piano di revisione straordinaria delle partecipazioni²⁴ che, in ordine alla partecipazione indiretta alla Co. Fra S.r.l., ne dispone la **dismissione**, giacché la società non ha avviato la propria attività e dunque non ha prodotto ricavi.

Tale valutazione, reiterata in due piani di riassetto per la razionalizzazione, si colloca nell'alveo delineato **dall'art. 20, comma 2, lettera a) e dalla lettera d)**:

¹⁹ nel paragrafo che precede si è avuto modo di rappresentare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera *a)* e lettera *d)* e, previa verifica contabile, le condizioni di cui alla lettera *e)* dello stesso articolo

²⁰ Provvedimento motivato, ex art. 24, comma 1, secondo capoverso, d. lgs. n°175/2016

²¹ La disposizione è introdotta dall'art. 15 del decreto legislativo 16/06/2017 n. 100, in G.U. 26/06/2017 n. 147, **quindi alla data del 27 giugno 2017**

²² Entro il 31 dicembre di ogni anno – comma 3 dell'art. 20 D. lgs. n°175/2016

²³ Elencati nel successivo comma 2

²⁴ Adottato con delibera di C.C. n°36 del 27/09/2017 - cfr. paragrafo successivo

- lettera *a*): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Siffatta disposizione²⁵, per quel che rileva nel caso in rassegna, pone il divieto di mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- lettera *d*): partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Giova evidenziare, tuttavia che, a seguito di analisi dei documenti contabili della società, potrebbe ingenerarsi altresì l'ipotesi di cui alla lettera *c*) di seguito rappresentata:

- lettera *e*): partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Ciò premesso, si consideri quanto segue.

Alla luce delle nuove circostanze verificate ed alla luce altresì di quanto testé enunciato, in ordine ai presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 citato, il presente piano di riassetto prevede relativamente alla partecipazione indiretta in CO.FRA la misura di cui si dirà nel paragrafo successivo.

A tal proposito il comma 5 del menzionato art. 20 prevede espressamente che i relativi atti di scioglimento delle società sono disciplinati dal codice civile, salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n°175/2016 anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante l'acquisto della partecipazione.²⁶

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del piano di riassetto, quindi entro il 31/12/2021, l'amministrazione dovrà approvare una relazione sull'avvenuta attuazione del piano, evidenziando il risultato conseguito²⁷: la relazione dovrà essere trasmessa alla Sezione di Controllo presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia e presso la struttura competente per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'osservanza del D. Lgs. n°175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Misure di razionalizzazione della partecipazione indiretta nella Società Co.Fra S.r.l nell'anno 2020.

Segnatamente alla partecipazione indiretta in Co. Fra. S.r.l., il Comune di Quinzano d'Oglio, sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione successiva²⁸, ha constatato la ricorrenza dei presupposti per la relativa dismissione, che avrebbe dovuto essere realizzata mediante alienazione della partecipazione ai sensi dell'art. 10 D. Lgs n°175/2016, alla quale tuttavia non si è proceduto.

²⁵ Comma 1

²⁶ Comma 5, ultimo capoverso, dell'art. 20 D. Lgs n°175/2016

²⁷ Nel caso di specie l'avvenuto scioglimento o l'aggiornamento dell'azione giudiziaria dinanzi all'Autorità Giudiziaria finalizzata alla liquidazione della società Co. Fra. S.r.l.

²⁸ Delibera di C.C. n°59/2018 e delibera commissariale con poteri consiliari n°02/2019

Non potrà revocarsi in dubbio la natura provvedimentale autoritativa della delibera *de qua* che potrà disporre la messa in liquidazione della società ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 D. Lgs n°175/2016: la norma, difatti, *“...parla espressamente di “provvedimento motivato” con riferimento all’atto che le P.A. adottano e che possiede dunque un contenuto non solo ricognitivo, ma anche volitivo, che indubbiamente lo fa rientrare nella categoria dei provvedimenti amministrativi, intesi, alla luce della classica definizione dottrinale, come manifestazioni di volontà preordinate alla cura di uno specifico interesse pubblico la cui realizzazione è affidata alla P.A. titolare del potere di provvedere e dirette a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari...”*²⁹

La determinazione dell’amministrazione di porre in liquidazione la società ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 24 del D. Lgs n°175/2016 trova la propria fonte nella deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Successivamente all’adozione del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, segnatamente alla partecipazione indiretta in Co. Fra. S.r.l., verrà posta in essere ogni attività che, alla luce della scadenza del termine di durata societario del 31/12/2020, dovrà essere finalizzata alla cancellazione della società stessa.

Q1 S.R.L. – Partecipazione indiretta

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

Il Legislatore delegato ha introdotto uno strumento straordinario per la revisione delle partecipazioni, disciplinato dall’art. 24 del D. Lgs. citato.

Esso postula l’alienazione oppure l’adozione delle misure di cui ai sopracitati commi 1 e 2 dell’art. 20 allorché la partecipazione, detenuta direttamente o indirettamente dall’amministrazione, non sia riconducibile ad alcuna delle categorie di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 4, ovvero quando non soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo o che ricada in una delle ipotesi introdotte dal comma 2 dell’art. 20.³⁰

Ai sensi del citato art. 24, entro il 30/09/2017 l’amministrazione ha effettuato, con delibera di C.C. n°36 del 27/09/2017³¹, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto³², individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate.

L’allegato A del deliberato consiliare affronta la disamina della partecipazione indiretta nella società Q1 S.r.l., osservando che *“la società non ha prodotto ricavi sufficienti per rispettare i parametri introdotti dal D.Lgs 175/2016, né si*

²⁹ Cfr. in tal senso TAR Veneto, Venezia, sentenza n°363 del 05/04/2018

³⁰ nel paragrafo che precede si è avuto modo di rappresentare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, lettera e) e lettera d) e, previa verifica contabile, le condizioni di cui alla lettera e) dello stesso articolo

³¹ Provvedimento motivato, ex art. 24, comma 1, secondo capoverso, d. lgs. n°175/2016

³² La disposizione è introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 16/06/2017 n. 100, in G.U. 26/06/2017 n. 147, **quindi alla data del 27 giugno 2017**

prevede possa arrivare a conseguirli nel prossimo futuro con ragionevole certezza. Si propone la vendita di tutte le quote possedute indirettamente dal Comune, mediante offerta pubblica di vendita. Qualora la vendita non si realizzasse, si chiederà ai soci di maggioranza la messa in liquidazione della società; qualora non si procedesse alla liquidazione, in attuazione del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, il socio pubblico eserciterà il recesso". Nel medesimo allegato si dichiarava che la società non possedeva il requisito del fatturato minimo nel triennio precedente: per tale motivo ne è stata disposta la dismissione.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche negli anni 2018 e 2019

Quanto esposto nel precedente paragrafo afferisce al momento di revisione *straordinario*, introdotto *una tantum* dal Legislatore delegato.

L'art. 20 del D.Lgs n.º175/2016 disciplina l'adempimento, che grava con cadenza **annuale**³³ in capo alle pubbliche amministrazioni, dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette: siffatta analisi è prodromica alla predisposizione, ricorrendone i presupposti³⁴, di un **piano di riassetto per la relativa razionalizzazione**.

Entro lo stesso termine, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere dalla *a)* alla *g)*, l'ente locale deve adottare un **piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni**, corredato da un'apposita relazione tecnica con indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Per quel che qui rileva, l'analisi della partecipazione indiretta alla società Q1 S.r.l. è stata effettuata con delibere di C.C. n.º69 del 20/12/2018 e n.º2 del 27/12/2019 del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale.

In entrambi i provvedimenti, adottati in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, l'ente locale ha approvato il contenuto del precedente piano di revisione straordinaria delle partecipazioni³⁵ che, in ordine alla partecipazione indiretta alla Q1 S.r.l., ne dispone la **dismissione**, giacchè la società non ha ancora avviato l'attività per il mancato reperimento del finanziamento necessario per la costruzione dell'impianto di trattamento della biomassa; conseguentemente non ha ancora prodotto ricavi.

Tale valutazione, reiterata in due piani di riassetto per la razionalizzazione, si colloca nell'alveo delineato **dall'art. 20, comma 2, lettera a) e dalla lettera d)**:

- lettera *a)*: partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Siffatta disposizione³⁶, per quel che rileva nel caso in rassegna, pone il divieto

³³ Entro il 31 dicembre di ogni anno – comma 3 dell'art. 20 D. lgs. n.º175/2016

³⁴ Elencati nel successivo comma 2

³⁵ Adottato con delibera di C.C. n.º36 del 27/09/2017 - cfr. paragrafo successivo

³⁶ Comma 1

di mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- lettera *d*): partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Giova evidenziare, tuttavia che, a seguito di analisi dei documenti contabili della società, potrebbe ingenerarsi altresì l'ipotesi di cui alla lettera *c*) di seguito rappresentata:

- lettera *e*): partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Ciò premesso, si consideri quanto segue.

Alla luce delle nuove circostanze verificate ed alla luce altresì di quanto testé enunciato, in ordine ai presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 citato, il presente piano di riassetto prevede relativamente alla partecipazione indiretta in Q1 S.r.l. la misura del recesso ex art. 24, comma 5, D. Lgs. n°175/016 ed art. 2437 *quater* c.c.

A tal proposito il comma 5 del menzionato art. 20 prevede espressamente che i relativi atti di scioglimento delle società sono disciplinati dal codice civile, salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n°175/2016 anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante l'acquisto della partecipazione.³⁷

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del piano di riassetto, quindi entro il 31/12/2021, l'amministrazione dovrà approvare una relazione sull'avvenuta attuazione del piano, evidenziando il risultato conseguito³⁸: la relazione dovrà essere trasmessa alla Sezione di Controllo presso la Corte dei Conti per la Regione Lombardia e presso la struttura competente per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'osservanza del D. Lgs. n°175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Misure di razionalizzazione della partecipazione indiretta nella Società Q1 S.r.l nell'anno 2020.

Segnatamente alla partecipazione indiretta in Q1 S.r.l., il Comune di Quinzano d'Oglio, sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione successiva³⁹, ha constatato la ricorrenza dei presupposti per la relativa dismissione, che avrebbe dovuto essere realizzata mediante alienazione della partecipazione ai sensi dell'art. 10 D. Lgs n°175/2016, alla quale tuttavia non si è proceduto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5. D. Lgs. n°175/2016, pertanto, verrà esercitato il diritto di recesso dal socio, che sarà disciplinato dall'art. 2437 *quater* c.c. secondo i criteri liquidativi di cui all'art. 2437 *ter* c.c.

Non potrà revocarsi in dubbio la natura provvedimentale autoritativa della delibera *de qua* che potrà disporre le misure sopra illustrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 D. Lgs n°175/2016: la norma, difatti,

³⁷ Comma 5, ultimo capoverso, dell'art. 20 D. Lgs n°175/2016

³⁸ Nel caso di specie l'avvenuto scioglimento o l'aggiornamento dell'azione giudiziaria dinanzi all'Autorità Giudiziaria finalizzata alla liquidazione della società Q1 S.r.l.

³⁹ Delibera di C.C. n°69/2018 e delibera commissariale con poteri consiliari n°02/2019

“...parla espressamente di “provvedimento motivato” con riferimento all’atto che le P.A. adottano e che possiede dunque un contenuto non solo ricognitivo, ma anche volitivo, che indubbiamente lo fa rientrare nella categoria dei provvedimenti amministrativi, intesi, alla luce della classica definizione dottrinale, come manifestazioni di volontà preordinate alla cura di uno specifico interesse pubblico la cui realizzazione è affidata alla P.A. titolare del potere di provvedere e dirette a produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari...”⁴⁰ Successivamente all’adozione del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni si darà corso al recesso dalla società.

⁴⁰ Cfr. in tal senso TAR Veneto, Venezia, sentenza n°363 del 05/04/2018

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)	
01. SCHEDA ANAGRAFICA	
Tipologia Ente:	Comune
Denominazione Ente:	Quinzano d'Oglio
Codice fiscale dell'Ente:	00854910171
L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016	
<input type="checkbox"/> SI	
Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano	
Segretario comunale	
Nome:	Cognome:
Domenico	Siciliano
Recapiti:	
Indirizzo:	
Viale Gandini 48 25027 Quinzano d'Oglio	
Telefono:	Fax:
030933232	0309924035
Posta elettronica:	
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it	

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02793570983	Quinzano Servizi SRL	2006	100,00	Gestione di servizi pubblici di interesse generale	SI	SI	NO	NO
Dir_2	02944230982	Acque Ovest Bresciano Due SRL	2007	1,08	Raccolta trattamento e fornitura di acqua	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione della partecipazioni societaria per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione Indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	03046930981	CO.FRA. SRL	2008	QUINZANO Servizi SRL	33,33	33,33	Produzione di energia da fonti rinnovabili	NO	NO
Ind_2	03632660985	QI SRL	2014	QUINZANO Servizi SRL	49,00	49,00	Produzione di energia da fonti rinnovabili	NO	NO
Ind_3	03932490985	ACQUE BRASCIANE SRL	2016	Acque Ovest Bresciano Due SRL	79,10	0,85	Gestione servizio idrico integrato prov. BS	NO	SI
Ind_4	03731280230	DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L.	2007	Acque Ovest Bresciano Due SRL	50,00	0,43	Gestione depuratore acque reflue urbana Peschiera d/ Garda e prov. VR e BS.	NO	NO

Le società a partecipazioni indirette (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna D: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione della società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna E: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quota di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica delle attività effettivamente svolte/te.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo e più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni





03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Quinzano Servizi Srl svolge la gestione dei seguenti servizi pubblici di interesse generale:

- progettazione, gestione, amministrazione e rivalutazione del patrimonio immobiliare;
- organizzazione, gestione e coordinamento di manifestazioni, mostre e rassegne;
- progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione del servizio di refezione scolastica;
- gestione della biblioteca comunale e dei servizi collegati;

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:


Partecipazione diretta in liquidazione, pertanto non rientra in alcuna delle tipologie sopra indicate

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Agricola Co.Fra s.r.l. ha per oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7 T.U.S.P.), in particolare dalla valorizzazione energetica delle biomasse animali e vegetali. Dal 2012 è titolare dell'autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Brescia per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (prot. 1805 del 04/06/2012). L'autorizzazione è decaduta nel 2017 per mancato avvio dei lavori.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammessa (articoli 4 e 26)

Campilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)


Tipo partecipazioni: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case di gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
 - Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Q1 S.r.l. ha per oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7 T.U.S.P.), in particolare la valorizzazione energetica delle biomasse animali e vegetali. È in fase di start up non avendo ancora ottenuto né l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto di valorizzazione energetica della biomassa animale e vegetale né le risorse finanziarie necessarie.




(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produca beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Acque Bresciane Srl, società in house providing, gestisce il servizio Idrico Integrato nella Provincia di Brescia, garantendo lo svolgimento di un servizio di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)


Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Indr. 4	(a)
Denominazione società partecipata:	Depurazioni Benacensi S.C.R.L.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione depuratore acque reflue urbane Pasticiera di Garda e Prov. VR e BS	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:




(a): inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019: bilancio non ancora approvato dal socio alla data di adozione del presente atto

Numero medio dipendenti (a)	3,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organi di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	92.710,00
Compensi amministratori	12.558,00
Compensi componenti organo di controllo	1.560,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-12.779,00
2018	562,00
2017	831,00
2016	3.118,00
2015	2.728,00

FATTURATO	
2017	481.166,00
2018	450.416,00
2019	521.326,00
FATTURATO MEDIO	484.302,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)


Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si precisa che dal 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett d) del D.lgs 175/2016, il requisito del fatturato minimo deve essere almeno di un milione di euro.

Azioni da intraprendere:

Soppressione della società, anche mediante messa in liquidazione della società stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2 lett. d) e degli artt. 4, 5, 24 del D.lgs 175/2016.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/org) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce 09 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	2.466.696,00
2018	2.945.171,00
2017	3.231.737,00
2016	5.346.464,00
2015	2.749.575,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	9.813,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	14.548.879,00
2018	3.851,00
2019	107.466,00
FATTURATO MEDIO	4.886.732,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società è in liquidazione dal 09/02/2019, dopo aver conferito nell'esercizio 2017 il proprio ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato in Acque Bresciane Srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	3,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-570,00
2018	-570,00
2017	-3.702,00
2016	-4.655,00
2015	-7.469,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:


- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:



Messa in liquidazione o scioglimento della società ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2 lettera d) e degli artt. 4,5, 24 del D.Lgs 1/5/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).


(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019: della società Co.Fra. S.r.l. non ci sono i bilanci presso il Registro delle Imprese di Brescia, come previsto dal codice civile e che nel bilancio della società Quinzi di cui al prot. n. 9612 del 27/10/2020 si dice che della società Co.Fra. S.r.l. il socio Quinzano Servizi non dispone di informazioni e che la stessa società scade statutariamente il 31/12/2020;

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Messa in liquidazione e scioglimento della società ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2 lettera d) e degli artt. 4,5, 24 del D.Lgs 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce BS del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	263,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	2.144.057,00
2018	2.312.601,00
2017	1.732.992,00
2016	13.842,00
2015	

Importi in euro

Costo del personale (f)	13.613.690,00
Compensi amministratori	50.000,00
Compensi componenti organo di controllo	60.504,00

Importi in euro

FATTURATO	
2019	29.518.603,00
2018	75.504,00
2017	81.761.382,00
FATTURATO MEDIO	37.118.496,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)


Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Serial 87



Non è necessario intraprendere alcuna azione

(e): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).


(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03,02, Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	50,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (f)	
2019	1.639,00
2018	2.006,00
2017	1.907,00
2016	2.448,00
2015	1.490,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.145.875,00
Compensi amministratori	11.400,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

FATTURATO	
2017	5.309.225,00
2018	5.381.923,00
2019	6.173.944,80
FATTURATO MEDIO	5.621.564,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

non è necessario intraprendere alcuna azione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).


Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende liquidare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della liquidazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende liquidare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/allenare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La Società è in fase di liquidazione dal 09/02/2019.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della liquidazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/allenare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 05. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende liquidare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

messa in liquidazione e scioglimento della società ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 20, comma 2 lettera d), e degli artt. 4,5,24 del D.Lgs 175/2016 anche alla luce della scadenza statutaria del 31/12/2020

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della liquidazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando la quota diretta (02.01 colonna F) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende liquidare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della liquidazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).


(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressiva	Determinazione anodi	Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi effett. (Importo)
Contenimento dei costi					
Ottimizzazione quote					
Ripartizione	Dr_1	Quintone Servizi Srl	100,00	1 anno	0
	Dr_2	Acqui Invest Bresciana Das SRL	1,00	1 anno	0
	Inv_1	ED, FIA, SRL	49,00	1 anno	0
	Inv_2	QI SRL	33,33	1 anno	0
Fusione/Incorporazione					



06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione


Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



**REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia**

Parere n. 25 del 26 novembre 2020

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'“Approvazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal Comune di Quinzano D'Oglio”.

In data 26 novembre 2020, alle ore 11,00 il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano D'Oglio nella persona del Dott. Roberto Viscusi:

- vista la bozza di delibera in oggetto riguardante il piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate dal Comune di Quinzano D'Oglio;
- preso atto che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica, come modificato e integrato dal Decreto Delegato n. 100/2017, prevede all'art. 20 un procedimento di periodica razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
- considerato che ai sensi della suddetta norma le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, al ricorrere dei presupposti indicati al comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione delle medesime;
- vista la proposta di piano di razionalizzazione nel quale, a seguito di revisione e ricognizione, vengono forniti gli indirizzi per il mantenimento, razionalizzazione ed eventuale liquidazione delle partecipazioni in essere;
- verificato l'esito della suddetta opera di ricognizione riferita alle partecipazioni possedute dal Comune, come rappresentato nella “*Relazione Tecnica*” allegata alla proposta di delibera in oggetto e nelle specifiche schede dettagliate per ciascuna società partecipata in maniera diretta o indiretta;
- invitato l'Ente a volersi attivare per la corretta individuazione delle partecipazioni da mantenere o da dismettere in applicazione della normativa vigente ed in ottemperanza al preciso invito della Sezione di Controllo della Corte dei Conti – Delibera n. 138 del 14 ottobre 2020;

PRESO ATTO

- che al termine dell'analisi è risultato confermato quanto già emerso in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, condotta ai sensi dell'art. 24, c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 (Delibera C.C. n. 36 del 27 settembre 2017), con riguardo alla partecipazione diretta nella Società “*Quinzano Servizi S.R.L.*” rilevando la mancata ricorrenza dei requisiti di legge per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune;
- vista altresì la decisione di dismettere anche le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite della “*Quinzano Servizi SRL*” e dunque nelle società “*CO.FRA SRL*” e “*Q1 S.R.L.*” in quanto non operative e comunque prive dei requisiti di legge per essere ancora detenute da parte dell'Ente Locale;




- considerato altresì come anche la partecipazione diretta detenuta nella società "Acque Ovest Bresciane SRL" sia stata valutata come da dismettere in quanto non più entità operativa per il Comune di Quinzano D'Oglio;
- invitato l'Ente a voler opportunamente considerare tutti i riflessi di tipo economico, patrimoniale, finanziario, contabili e di bilancio scaturenti dalla necessaria reinternalizzazione dei servizi comunali già offerti sul territorio per il tramite della propria partecipata "Quinzano Servizi SRL", attivandosi al fine di garantire la necessaria continuità, economicità e qualità delle prestazioni offerte;
- visto il parere favorevole già espresso dal Responsabile del Servizio di riferimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale riferita al piano di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Quinzano D'Oglio.

Quinzano D'Oglio, 26 novembre 2020

IL REVISORE UNICO
(Dott. Roberto Viscusi)





COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 3191 DEL 23-11-2020

Oggetto:

**APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DAL COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO**


PROPONENTE	Comune di Quinzano
Ufficio AFFARI GENERALI	


Il Responsabile del Servizio Proponente	Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione. Data 23-11-2020 Il Responsabile F.to Domenico Siciliano
--	--

=====

Riferimenti contabili:

IL Responsabile del Servizio CONTABILE	Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della presente Deliberazione. Data 23-11-2020 Il Responsabile F.to Renata Olini
---	--







COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Lorenzo Olivari

Il Segretario Comunale
F.to Domenico Siciliano

12 DIC. 2020

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi. Li,

12 DIC. 2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(F.to Dr.ssa Monica Zilli)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, è STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

12 DIC. 2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Li

12 DIC. 2020

SEGRETARIO COMUNALE
dr. Domenico Siciliano

COMUNE DI QUINZANO D'O (BS)
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e al sensi dell'articolo 18 del predetto D.P.R. certifico che il presente atto, composto di n. 54..... fogli, è copia conforme al suo originale

Il Segretario Comunale
o il Funzionario Incaricato

Il Segretario Comunale
o il Funzionario Incaricato

21-12-2020